SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI FIRENZE E PRATO

Decreto: 0001040 del 02/12/2024

Dirigente: MONICA BECATTELLI

Oggetto: Decreto Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato. Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili – Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati – Legge 68/99. Rettifica decreto dirigenziale n.924 del 29/10/2024 e modifica Avviso.

Pubblicità/Pubblicazione: DECRETO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA COMPRESI GLI ALLEGATI A, B

Ordinario: [X]

Immediatamente eseguibile: [ ]

Responsabile del procedimento: MONICA BECATTELLI

Allegati n°: 2

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

TENUTO CONTO dell'art. 35 “Obblighi informativi erogazioni pubbliche” del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito in legge con L. 28 giugno 2019 n. 58;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 43 dell’11 marzo 2022 “Adozione delle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità” di attuazione del D.lgs 151/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;

VISTA la Delibera G.R. n. 660 del 17 luglio 2016 che ha approvato il regime di aiuti dell'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modifiche ivi comprese quelle di cui alla successiva Delibera G.R. 696/2024;

VISTO Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare:
• l’art 21, che al comma 1 prevede che la Regione sviluppi e promuova politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, agevolare l’inserimento lavorativo, sostenendo il reinserimento nella vita lavorativa, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale e al comma 2, lettera m), prevede che la Regione programmi gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;
• l’articolo 21 ter, che istituisce l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), ente dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

• l’art 21 quater, che fra le funzioni attribuite ad ARTI prevede la gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;
• l'art. 26, che istituisce il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;
• l'art. 27, che istituisce il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili;

VISTA e richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 dell’8 giugno 2018 “Costituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

VISTO il Regolamento di esecuzione “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R del 8 agosto 2003 e s.m.i.;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 1392 del 7 dicembre 2022;

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2024, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione n. 60 del 27 luglio 2023 e in particolare l’allegato 1 a) Area 5) Inclusione e coesione, Progetto regionale 19 “Diritto e qualità del lavoro” che pone tra gli obiettivi quello di incrementare l'occupabilità dei soggetti, soprattutto delle persone con disabilità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023 “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024. Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n.1439 del 4 dicembre 2023 “Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della L.r. 32/2002, degli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale delle attività relativo all'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 12 febbraio 2024 “Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della L.r. 32/2002, Programma annuale delle attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) per l'anno 2024 con proiezione triennale 2024-2026;

VISTI l’art. 14 comma 4 lettera b) della L. 12 marzo 1999 n. 68, come modificata dal D.lgs n. 151/2015, che prevede tra gli interventi finanziabili dal Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili anche “contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro” e l’art. 14, comma 4 lettera c) della citata legge 68/99 che prevede che il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili eroga “ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui alla presente legge”;

VISTO il Decreto della Direttrice di ARTI. n. 934 del 7 dicembre 2023 programma annuale delle attività dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – anno 2024 con proiezione triennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 21 decies della L.R. 32/2022 e succ. modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto della Direttrice di ARTI n. 937 del 12 dicembre 2023 con cui è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, da ultimo variato con Decreto ARTI n. 879 del 15 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 22 aprile 2024 “Fondo Regionale per

l’occupazione dei disabili Legge 68/1999, art 26 L. R. 32/2002 - approvazione programmazione per la gestione da parte di ARTI per gli interventi. Assegnazione risorse”;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10286 dell’8 maggio 2024 con cui si impegnano e si liquidano a favore di ARTI le risorse di cui alla sopra citata D.G.R. n.503/2024;

TENUTO CONTO dell’Ordine di servizio della Direttrice di ARTI n.42 del 9 luglio 2024 che, in coerenza con i criteri definiti dalla citata D.G.R. n. 503/2024, ripartisce e attribuisce ai Dirigenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI risorse afferenti al Fondo Regionale Occupazione Disabili per l’attuazione di interventi destinati ai soggetti con disabilità iscritti L.68/99;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 503 del 22 aprile 2024 gli interventi di cui trattasi potranno essere sostenuti anche con le risorse residue di cui sopra e potranno altresì essere oggetto di ulteriori finanziamenti a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss. mm. e ii.”, che detta le modalità attuative di tale norma;

VISTO il Decreto A.R.T.I. n. 179 del 19 maggio 2021 in cui viene definito il nuovo assetto dei Settori territoriali dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego costituendo cinque settori, come di seguito riportato: Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena; Servizi per il lavoro di Firenze e Prato; Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia; Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara; Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno;

VISTO il 265 del 17 giugno 2021 con il quale la Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego ha conferito alla scrivente l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato;

VISTO il Decreto Dirigenziale ARTI Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato n. 924 del 29/10/2024, con il quale è stato approvato Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili Legge 68/99 ed i relativi allegati;

VISTO che l’Avviso in questione prevede tre scadenze per la presentazione delle domande di contributo, la prima già scaduta al 30 novembre 2024, e le successive al 15 gennaio 2025 e al 15 marzo 2025;

RITENUTO di dover apportare una modifica non sostanziale al testo dell’avviso specificando, all’art. 7, quali sono gli interventi che possono essere finanziati con il regime degli aiuti in esenzione di cui al Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. e della DGR 660/2016 e s.m.i., secondo i dettami di cui al Regolamento da ultimo citato;

RITENUTO in particolare di dover introdurre al sopra citato art. 7 la seguente dicitura: “Per le imprese che optano per il regime di aiuti all’occupazione compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 33 e 34 del Reg. (UE) n. 651/2014 (rif. Delibera RT 660/2016, da ultimo prorogata con delibera RT 696/2024), si precisa che possono beneficiare degli aiuti del suddetto regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l’agricoltura, la pesca e l’acquacultura. Per tale regime di aiuti sono ammissibili i seguenti costi: - costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato; - i costi per l'adeguamento dei locali; - i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità; - i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità; - i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro; - i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione; - nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità”;

VERIFICATO inoltre che, in conformità di quanto previsto dall’art. 14 della legge 68/1999 ai sensi del quale il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili eroga “..contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro”, all’art. 8 dell’Avviso recante “CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO/ TIROCINIO”, occorre precisare che la limitazione dell’incentivo alle sole persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è prevista “Per le linee di azione B5, D1, D2 e D3”;

RILEVATO che al medesimo articolo 8 occorre precisare, in conformità alla programmazione regionale relativa al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (Delibera di Giunta regionale n. 503 del 22 aprile 2024) che “In caso di contratto di somministrazione, sono ammessi al contributo i datori di lavoro privati che in qualità di soggetti utilizzatori si avvalgono del servizio di somministrazione”;

RILEVATO infine che, per mero errore materiale, il modulo 2 allegato all’Avviso e recante “DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS/ AIUTI DI STATO” risulta incompleto in quanto mancante della dichiarazione relativa all’opzione sugli aiuti in esenzione, di cui al Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. e della DGR 660/2016 e s.m.i., opzione prevista dall’art. 7 dell’Avviso;

RITENUTO pertanto di dover modificare il modulo 2 allegato all’Avviso e di rinominarlo “Dichiarazione Aiuti di Stato”;

RITENUTO pertanto necessario rettificare in autotutela il testo dell’Avviso pubblico, unitamente al modulo 2, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento sub. All A e B, con le modifiche sopra illustrate, mantenendo per la restante parte invariati l’Avviso e gli ulteriori allegati;

DATO ATTO che rimangono invariate altresì le prossime scadenze per la presentazione delle domande, fissate al 15 gennaio 2025 e al 15 marzo 2025, sia per la natura non sostanziale delle modifiche apportate sia perché i termini risultano sufficientemente ampi per consentire la

presentazione delle domande agli interessati in conformità all'Avviso modificato;

RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni sopra indicate, di considerare validamente inviate le istanze presentate nei termini della prima scadenza e cioè entro il 30 novembre 2024, salva eventuale integrazione della domanda mediante ripresentazione del Modello 2 così come modificato dal presente atto;

DECRETA

1. di rettificare in autotutela il testo dell'Avviso pubblico, unitamente al modulo 2, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento sub. All A e B, con le modifiche sopra illustrate, mantenendo per la restante parte invariati l'Avviso e gli ulteriori allegati;

2. di mantenere invariate le prossime scadenze per la presentazione delle domande, fissate al 15 gennaio 2025 e al 15 marzo 2025, sia per la natura non sostanziale delle modifiche apportate sia perché i termini risultano sufficientemente ampi per consentire la presentazione delle domande agli interessati in conformità all'Avviso modificato;

3. di considerare validamente inviate le istanze presentate nei termini della prima scadenza e cioè entro il 30 novembre 2024, salva eventuale integrazione della domanda mediante ripresentazione del Modello 2 così come modificato dal presente atto;

4. di pubblicare l'Avviso pubblico rettificato e i relativi allegati, in sostituzione dei precedenti, nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale di ARTI, ai sensi della normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente (art. 26 c.2 D. Lgs 33/2013);

5. di partecipare il presente atto al Settore Lavoro della Regione Toscana e alle aziende che hanno già presentato domanda entro il termine di scadenza del 30 novembre 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE
Monica Becattelli

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ai sensi dell'art. 22 del citato Decreto